



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 162 del 17.07.2017

OGGETTO

REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO – APPROVAZIONE E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno **2017** addì **17 (dieci)** del mese di **luglio** alle ore 18,10 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, dr. Leonardo Baldini.

Elenco dei presenti:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|--------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| CAVALLINI Consuelo | X | | MOLDUCCI Chiara | X | |
| CIAPPI Roberto | X | | VIVIANI Donatella | X | |
| MASTI Elisabetta | | X | | | |

LA GIUNTA

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;

la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Circolare n. 2 /2017 del 30 maggio 2017 avente ad oggetto: *“Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”*;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;



nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *"amministrazione trasparenza"* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *"il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *"semplice"*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *"generalizzato"*;

il comma 2 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*;

lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *"di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*;

l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *"documentale"* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;

infatti, è quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*;

dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*;

inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato;

mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*;

Premesso, altresì, che:

l'ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, *"cd. registro degli accessi"*, che le amministrazioni *"è auspicabile pubblicarlo sui propri siti"*;

il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in *"amministrazione trasparente"*, *"altri contenuti - accesso civico"*;

Dato atto che:



- con la presente deliberazione, questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1- Regolamentando le due tipologie di accesso civico (semplice e generalizzato), riservandosi di disciplinare il c.d. "accesso documentale" in un secondo momento, stante la necessità, da un lato, di fornire ai cittadini una immediata disciplina delle tipologie di accesso di più recente introduzione, dall'altro, di effettuare un approfondito coordinamento con altre fonti regolamentari comunali che già contemplano la disciplina dell'accesso documentale;

2- istituendo il "*registro delle domande di accesso civico*";

3- assegnando la gestione del registro all'ufficio unico per l'accesso civico,

- tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

a) copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

b) i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

- il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare l'allegato "Regolamento dell'accesso civico" (All. A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

3. di istituire il "*registro delle domande di accesso civico*", assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;

4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).



Inoltre, la giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

Con votazione unanime e separata, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

(segue allegato)



Deliberazione Giunta Comunale N. 162 del 17.07.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr. Leonardo Baldini

PUBBLICAZIONE

Il giorno **20.07.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 20.07.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 20.07.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 17.07.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 20.07.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini